

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5312 del 05/11/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA IL CHICCO DI GRANO S.R.L. ATTIVITÀ: PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO SVOLTA IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), LOC. I LOMBARDELLI DI ANTOGNANO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5461 del 04/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA IL CHICCO DI GRANO S.R.L.
ATTIVITÀ: PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO SVOLTA IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), LOC. I LOMBARDELLI DI ANTOGNANO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in Materia Ambientale*";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "*Riforma del sistema regionale e locale*";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta IL CHICCO DI GRANO S.R.L. (C. FISC. 01796950333), con sede legale in Piacenza (PC), via Conciliazione n° 45A, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda in data 7/07/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 97214, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*produzione prodotti da forno*" da svolgersi nello stabilimento sito in Lugagnano Val d'Arda, Loc. I Lombardelli di Antognano, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico (**S1**) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 99252 del 10.7.2020;

Atteso che:

- con nota prot. n. 115647 del 10/08/2020 questa Agenzia ha richiesto integrazioni e chiarimenti, rilevando tra l'altro alcune incongruenze in relazione alla tipologia di scarico indicata nella documentazione allegata all'istanza;
- con nota acquisita agli atti prot. n. 132872 del 16/9/2020 è pervenuta la documentazione integrativa da parte della ditta con la quale, oltre a fornire solo un riscontro parziale a quanto richiesto da questa Agenzia, veniva altresì

modificata sostanzialmente l'istanza, in particolare variando la classificazione dei reflui prodotti dallo stabilimento in "acque reflue domestiche";

- con nota del 30/9/2020 prot. n. 140433 è stata trasmessa alla ditta IL CHICCO DI GRANO S.R.L. la comunicazione di pre-avviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990, indicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di AUA e sospendendo i termini del procedimento, precisando altresì che eventuali chiarimenti/osservazioni, qualora ritenuti utilmente validi per non procedere con l'adozione del provvedimento di diniego, sarebbero stati considerati integrativi e a supporto dell'istanza;

Rilevato che, entro il termine di dieci giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990, con nota trasmessa il 9/10/2020 e acquisita al prot. Arpae n. 146601 del 12/10/2020, sono pervenute da parte della Ditta osservazioni e ulteriore documentazione, il tutto meritevole di accoglimento ai fini del superamento dei motivi ostativi e delle carenze documentali già richieste con nota prot. n. 115647 del 10/08/2020, ed è stata altresì rettificata la tipologia dello scarico finale, classificandolo correttamente come scarico di "acque reflue industriali assimilate alle domestiche" ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 tab. 2 del DPR 227/2011;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, dalla quale risulta che:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è relativa al titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett.a) del DPR 59/2013 richiesto dalla ditta "Il Chicco di Grano S.r.l." per lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, costituito da:
 - acque reflue industriali assimilate alle domestiche, provenienti dall'attività di lavaggio stoviglie e attrezzature del laboratorio prodotti da forno, trattate mediante n° 1 degrassatore modello ISEA PLUS 250 (potenzialità pari a 5 A.E.);
 - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici del laboratorio prodotti da forno, trattate mediante n° 1 fossa Imhoff modello ISEA BIO HT PLUS 1000 AS (potenzialità pari a 3 A.E.);
 - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalla cucina dell'abitazione annessa al laboratorio, trattate mediante un sistema di depurazione costituito da n° 1 fossa Imhoff modello ISEA BIO HT PLUS 1000 AS (potenzialità pari a 3 A.E.), n° 1 degrassatore modello ISEA PLUS (potenzialità pari a 5 A.E.);
- i reflui in uscita dai rispettivi trattamenti sono ulteriormente trattati da un filtro percolatore anaerobico modello ANAPACKAGE PLUS 6000 (potenzialità pari a 7 A.E.);
- le acque reflue industriali assimilate alle domestiche in uscita dal sopra descritto impianto di trattamento recapitano, unitamente alle acque meteoriche di copertura e di dilavamento delle aree cortilizie dello stabilimento, nel corpo idrico superficiale "Rio delle Vigne";

Acquisito, con nota prot. 155716 del 28.10.2020, il parere favorevole, con prescrizioni, del Servizio Territoriale di Arpae relativamente allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

Ritenuto che, in relazione all'istruttoria condotta, sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta IL CHICCO DI GRANO S.R.L. (C. FISC. 01796950333), con sede legale in Piacenza (PC), via Conciliazione n° 45A, per l'attività di "produzione prodotti da forno" da svolgersi nello stabilimento sito in Lugagnano Val d'Arda, Loc. I Lombardelli di Antognano, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (**S1**) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
2. **di impartire**, per lo scarico S1 di acque industriali assimilate alle domestiche, avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio delle Vigne", le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;

- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff e dai degrassatori, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore, e la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) i pozzetti posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;
- d) lo smaltimento dei fanghi e delle schiume provenienti dalle fosse Imhoff, dai degrassatori e dal controlavaggio del filtro dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e senza provocare danni ambientali;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

3. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ArpaE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ArpaE.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.